



WORKSHOP

19 aprile 2024

Assemblee elettive

A cura del **Dott. Alessandro Londi**

Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate

[Regolamenti e circolari \(conì.it\)](http://conì.it)

Art. 25 - L'Assemblea Regionale.

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati, con sede nel territorio della Regione, aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato. È indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale.
2. L'Assemblea regionale dovrà essere convocata dal Presidente Regionale, in via ordinaria nell'anno di svolgimento dei Giochi olimpici estivi a mezzo avviso pubblicato sul sito internet federale e invio di messaggio di posta elettronica agli indirizzi comunicati all'atto dell'affiliazione, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione, a tutti gli affiliati aventi diritto al voto della regione.
4. Sono ammesse le deleghe, nelle modalità di cui all'art. 14, comma 4 ter e nelle seguenti proporzioni: 1, oltre le 50 associazioni e società votanti; 2, oltre le 100 associazioni e società votanti; 3, oltre le 300 associazioni e società votanti; 4, oltre le 500 associazioni e società votanti; 5, oltre le 600 associazioni e società votanti.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

Art. 26 - Attribuzioni delle Assemblee Regionali

1. L'Assemblea Regionale in seduta ordinaria elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente del Comitato Regionale e i componenti del Consiglio Regionale e delibera altresì sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 27 - I Consigli Regionali.

1. I Consigli Regionali sono eletti, nel corso dell'assemblea elettiva, dai Presidenti di società o delegati degli stessi con le modalità di cui al presente Statuto per la durata del quadriennio olimpico. Sono costituiti dal Presidente e da un minimo di quattro ad un massimo di sedici componenti in rapporto al numero delle società affiliate con diritto di voto. Il numero dei componenti viene determinato sulla base di quanto previsto dalla tabella allegata al presente Statuto.

Art. 34 - Elezione Cariche Federali.

1 Il Presidente Federale è eletto in ogni caso con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Per l'elezione dei Presidenti Regionali e Provinciali è dichiarato eletto, anche in caso di ballottaggio, il candidato che ha riportato almeno il 50% più uno dei voti dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum varranno le regole stabilite dal Regolamento Organico.

2. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio Federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria e possono esprimere voti di preferenza per:

- massimo cinque candidati dirigenti;
- massimo un candidato atleta;
- massimo un candidato tecnico.

Per l'elezione dei Consiglieri Regionali e Provinciali possono essere espressi voti limitatamente ai $\frac{3}{4}$ dei membri eleggibili. Sono dichiarati eletti per ciascuna categoria i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti.

Art. 35 - Diritto di Voto.

1. Hanno diritto al voto:

- a) i legali rappresentanti delle società affiliate con diritto di voto o i loro delegati purché componenti dell'organo amministrativo delle stesse e regolarmente tesserati Fidal;
- b) i rappresentanti degli atleti maggiorenni eletti tra gli atleti tesserati per ogni soggetto affiliato;
- c) i rappresentanti dei tecnici maggiorenni eletti tra i tecnici tesserati per ogni soggetto affiliato.

2. I voti attribuiti alle società con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4 sono rappresentati dal Presidente o comunque dal legale rappresentante delle stesse o da suo delegato. I rappresentanti degli atleti e tecnici di cui al comma 1 saranno portatori di un voto cadauno.

3. Hanno diritto di voto le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che, alla data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

3. bis Tutte le associazioni e società di cui al comma precedente hanno diritto a 10 voti.

4. Le stesse associazioni e società affiliate che rispondono ai requisiti di cui al comma 3 hanno, inoltre, diritto nella Assembleia Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale ad un diverso numero di voti, in base alla collocazione nelle classifiche di categoria, compilate alla fine dell'anno precedente quello in cui si svolgono le Assemblee Nazionali e/o Regionali e/o Provinciali. Nelle Assemblee Provinciali le società hanno diritto ad un diverso numero di voti, pari al 40% di quello attribuito nell'Assemblea Nazionale e/o Regionale, in base alla collocazione nelle classifiche di categoria, compilate alla fine dell'anno precedente quello in cui si svolge la Assembleia Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale. Non fanno parte delle classifiche succitate gli atleti stranieri extracomunitari delle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Master autorizzati a gareggiare in Italia a qualsiasi titolo.

5. Al termine di ciascun anno agonistico, la Segreteria Federale compilerà le graduatorie nazionali suddivise nelle relative specialità e nel modo seguente:

ATTIVITA' MASCHILE

- Per i primi 80 atleti delle categorie Seniores, Promesse, Juniores;
 - Per i primi 150 atleti delle categorie Allievi e Cadetti;
 - Per i primi 15 atleti della categoria Master di ogni fascia di età.
- #### ATTIVITA' FEMMINILE
- Per le prime 50 atlete delle categorie Seniores, Promesse, Juniores;
 - Per le prime 100 atlete delle categorie Allieve e Cadette;
 - Per le prime 10 atlete della categoria Master di ogni fascia di età.

6. Le gare maschili e femminili, valide per la compilazione delle graduatorie, sono quelle del programma tecnico nazionale ed internazionale dell'anno in corso delle seguenti categorie: Seniores, Promesse, Juniores, Allievi, Cadetti, Master maschile e femminile.

7. Per ciascuna categoria maschile e femminile sarà compilata una classifica di società, attribuendo al primo di ciascuna graduatoria il numero di punti corrispondenti a quello previsto per il numero dei componenti la graduatoria e via via a scalare di un punto fino ad assegnare un punto all'ultimo della graduatoria.

Ove in una graduatoria di specialità si verificassero pari merito, si procederà all'assegnazione del punteggio mediante la somma dei punti che spetterebbero ai singoli posti di classifica e la divisione del totale per il numero dei classificati pari merito, la cifra derivante sarà arrotondata, se necessario, al primo numero decimale per eccesso.

Nelle classifiche di società, qualora si verificassero pari merito, verranno classificate ex aequo tutte le società che si trovino in tale condizione.

8. In base alle classifiche previste dal comma precedente sarà assegnato alle società classificate, per ciascuna delle categorie, viene attribuito un numero di voti variabili

Art. 36 - Requisiti Eleggibilità.

1. Possono ricoprire cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che:

a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

c) siano tesserati alla FIDAL, salvo che per i candidati a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o componente di un organo di giustizia all'atto della presentazione delle candidature;

d) nel caso in cui si candidino in quota atleti o tecnici siano come tali in attività o siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

2. Oltre quanto previsto dal comma precedente, il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

Art. 36 - Requisiti Eleggibilità.

1. Possono ricoprire cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che:

a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

c) siano tesserati alla FIDAL, salvo che per i candidati a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o componente di un organo di giustizia all'atto della presentazione delle candidature;

d) nel caso in cui si candidino in quota atleti o tecnici siano come tali in attività o siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

2. Oltre quanto previsto dal comma precedente, il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

Art. 37 bis - Presentazione Candidature

1. Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche, sottoscritte con le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo nonché le candidature a Revisori dei Conti, devono essere depositate, nei competenti uffici di segreteria, entro le ore 12 del quarantesimo giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee. Ciascun avente diritto a voto può sottoscrivere una sola candidatura a Presidente. Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

1. bis Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

2. La dichiarazione di presentazione di candidatura a Presidente Federale e a Consigliere Federale in quota dirigenti deve essere sottoscritta dai Presidenti delle società, o loro delegati, rappresentanti complessivamente non meno del 10% e non oltre il 30% dei voti assembleari attribuiti alle società. Per tutte le altre candidature non è richiesta nessuna sottoscrizione.

3. Al fine di favorire un'equa rappresentanza di atlete e di atleti le candidature dovranno contenere la più ampia rappresentanza di entrambi i sessi.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.